Le nuove istruzioni per le comunicazioni ambientali. Fuori solo le emissioni industriali

Un Mud per tutti. O quasi

Nella dichiarazione rientrano dagli imballaggi ai Rae

Pagina a cura di Vincenzo Dragani

ospeso (per ora) il Sistri, tornano tutte sotto il «Mud», con parallelo allargamento dei soggetti obbligati, le principali dichiarazioni ambientali da effettuare entro il prossimo 30 aprile 2013. Comunicazione «È-ptr» sulle emissioni industriali a parte (che continua a funzionare secondo il dpr 157/2011) tutte le altre dichiarazioni annuali (ossia quelle aventi a oggetto rifiuti speciali e urbani, veicoli fuori uso, imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti) dovranno, infatti, essere effettuate utilizzando un'unica modalità: quella prevista dal dpcm 20 dicembre 2012, il provvedimento recante il nuovo «Modello unico di dichiarazione Ambientale per l'anno 2013».

Le novità in sintesi. Prendendo atto della sospensione dell'operatività del Sistri (sancita dal dl 83/2012) il nuovo dpcm (So n. 213 alla Gu 29 dicembre 2012 n. 302) fa confluire in un unico percorso il «doppio binario» previsto lo scorso anno per la rituale dichiarazione ambientale: comunicazione rifiuti speciali da un lato (che doveva essere effettuata ricorrendo alla modulistica prevista dal dm 52/2011, cd. «Mudino») e dichiarazione relativa a tutte le altre citate categorie di beni e residui dall'altro (da farsi secondo le regole sancite dal dpcm 23/12/2011, ora abrogato dal nuovo omonimo provvedimento). Insieme alla fusione delle citate dichiarazioni ambientali (dichiarazioni previste a monte, lo ricordiamo, dalla legge 70/1994 e poi declinate nel dlgs 152/2006 sui rifiuti, nel dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso e nel dlgs 151/2005

su Aee e Raee), il dpcm 20 dicembre 2012 introduce anche tre novità di rilievo: il ripristino dell'obbligo di comunicazione per i soggetti che effettuano a titolo professionale il trasporto di rifiuti (esclusi nel 2012 dal citato dm 52/2011): una specifica comunicazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. «Raee»); la rivisitazione di alcune schede del modello unico che i soggetti storicamente tenuti alla compilazione del «vecchio Mud rifiuti» (quello «pre» riforma Sistri, contenuto nell'archiviato dpcm 27 aprile 2010) erano abituati a compilare.

La comunicazione rifiuti speciali. La prima delle (sei) comunicazioni nelle quali è articolato il nuovo modello «Mud» previsto dal Dpcm 20 dicembre 2012 è quella relativa ai rifiuti speciali. A tale dichiarazione sono tenuti i seguenti soggetti (come individuati a monte dal Dlgs 152/2006, cd. «Codice ambientale»): produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione dei soggetti del cd. «comparto del benessere» individuati dal Dl 201/2011 e delle imprese agricole ex articolo 2135 del Codice civile con volume annuo di affari non superiore a 8 mila euro); produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184/3, lettere c), d), g) del Dlgs 152/2006 (ossia rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di smaltimento/recupero rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 dipendenti; imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti; soggetti che svolgono professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Chi deve fare cosa entro il 30 aprile 2013		
Tipo di comunicazione	Soggetti obbligati alla comunicazione	Modalità di comunicazione
Comunicazione Mud (nuovo dpcm 20 dicembre 2012)		
Comunicazione rifiuti speciali	 ✔ Produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione dei soggetti che agiscono nelle condizioni dettate dal dl 201/2011 e imprese agricole con fatturato annuo < 8 mila euro) ✔ Produttori iniziali rifiuti speciali non pericolosi ex articolo 184/3, lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 con più di 10 dipendenti ✔ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti ✔ Professionisti di raccolta e trasporto rifiuti ✔ Commercianti e intermediari rifiuti senza detenzione 	Ordinaria: spedizione per via telematica alla Ccia Semplificata: spedi- zione postale moduli- stica cartacea (opzione riservata ai «piccoli» produttori di rifiuti ex dpcm 20 dicembre 2012)
Comunicazione veicoli fuori uso	Soggetti che effettuano raccolta, tra- sporto, trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti previsti dal dlgs 209/2003	Spedizione per via telematica
Comunicazione imballaggi	Conai e organismi ex articolo 221/3, dlgs 152/2006 di gestione rifiuti di im- ballaggio	Spedizione per via telematica
Comunicazione Raee	 Responsabili impianti di trattamento e recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Esportatori di Raee 	Spedizione per via telematica
Comunicazione rifiuti urbani, assimilati, raccolti in convenzione	Soggetti istituzionali responsabili servizio di gestione integrata rifiuti	Spedizione per via telematica
Comunicazione Aee	Produttori di apparecchiature elettri- che ed elettroniche, importatori ex dlgs 151/2005	Spedizione per via telematica
Comunicazione «emissioni» (dpr 157/2011)		
Dichiarazione «E-prtr» ex regolamento (Ce) n. 166/2006	Complessi industriali individuati dal regolamento (Ce) n. 166/2006	Comunicazione ai sog- getti individuati dall'ar- ticolo 3, dpr 157/2011 secondo le modalità ivi indicate